

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 19 OTTOBRE 1949

(35^a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

INDICE

Disegno di legge:

(Approvazione)

« Norme per il sorteggio e la riunione delle obbligazioni del prestito redimibile 5 per cento emesso in forza del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151 » (N. 646) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE Pag. 233

(Discussione e approvazione)

« Modifiche al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, istitutivo del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra » (N. 516-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 229
BRACCESI, *relatore* 229

« Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre gennaio-giugno 1949 » (N. 647) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 234
RUGGERI 234
FORTUNATI 234

(Discussione e rinvio)

« Cessazione dell'efficacia, a decorrere dal 31 dicembre 1949, dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32 » (N. 637) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 235
RUGGERI 235
VALMARANA 235

(Seguito della discussione e approvazione)

« Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato » (N. 517-Urgenza):

PRESIDENTE 228
BRACCESI, *relatore* 228
RUGGERI 228

(Seguito della discussione e rinvio all'Assemblea)

« Estensione, nei confronti dei salariati statali, della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 » (N. 570):

PRESIDENTE 230, 233
RUGGERI 230, 231
ZANARDI 231
ZOTTA 231, 232
FORTUNATI 231
RICCI Federico 232
SANNA RANDACCIO 233

La riunione è aperta alle ore 9.

Sono presenti i senatori: Braccesi, Cerruti, De Gasperi, Fortunati, Gava, Li Causi, Mancinelli, Morandi, Ottani, Perini, Pontremoli, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Salvi, Sanna Randaccio, Tafuri, Valmarana, Zanardi, Zoli e Zotta.

RUGGERI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni di Stato » (Numero 517-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni di Stato ».

Questo provvedimento fu preso in esame nella seduta precedente nella quale riferì il senatore Braccesi. Poichè però alcuni senatori chiesero maggiori chiarimenti, il disegno di legge è stato rinviato ad altra seduta. Prego perciò l'onorevole Braccesi di voler fornire i richiesti chiarimenti.

BRACCESI, *relatore*. Se ben ricordo, durante la discussione di questo disegno di legge, con il quale viene soltanto proposta la proroga al 31 dicembre 1949 del termine dell'11 dicembre 1948, già fissato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 656, per la presentazione alle Amministrazioni competenti delle istanze per il pagamento dei debiti scaduti, vennero richiesti alcuni chiarimenti che riguardavano il numero delle istanze presentate entro il termine valido dell'11 dicembre 1948 e, possibilmente, l'ammontare complessivo delle medesime. Venne richiesto anche quante istanze sono state presentate dopo la data dell'11 dicembre fino ad oggi e la cui ritardata presentazione avrebbe dovuto essere sanata con la presente legge; fu domandato altresì se la legge poteva favorire interessi particolari di notevole importanza che potessero riferirsi anche a contratti della pseudo repubblica di Salò.

Secondo le notizie che ho raccolto presso il Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, posso dirvi che dal 12 giugno all'11 dicembre 1948 (scadenza del primo termine) sono state presentate 139 domande per un importo di circa 110 milioni di lire. Il numero relativamente modesto delle domande e l'esiguità della cifra richiesta derivano dal fatto che, con l'emanazione del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, istitutivo del Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, la maggior

parte delle pratiche pendenti presso le varie amministrazioni fu inviata per competenza al suddetto Commissariato. Al Commissariato per l'esame dei debiti scaduti furono invece inviate soltanto quelle pratiche (il 5 per cento) che avevano per oggetto requisizioni disposte dalle autorità e che quindi erano specificatamente sottratte alla competenza del Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra.

Alla seconda domanda, cioè quante istanze sono state presentate dopo l'11 dicembre 1948 fino ad oggi, che quindi potrebbero essere sanate col presente disegno di legge, posso rispondere che sono state presentate sino ad oggi 37 domande per un ammontare complessivo molto esiguo, che non raggiunge nemmeno la cifra di 10 milioni. Se gli onorevoli colleghi permettono, vorrei leggere ora l'articolo 5 del decreto-legge 8 maggio 1940, n. 421, che dice esattamente: « Si esclude ogni pagamento, anche in acconto per debiti, forniture servizi, lavori, requisizioni, noleggi o altro, effettuati dalle Forze armate germaniche o nel loro interesse o derivanti da atti e contratti stipulati sotto l'imperio del Governo della Repubblica sociale ». Cosicché si esclude, in linea di massima, ogni possibile favoreggiamento di interessi che possano riferirsi ai contratti della repubblica di Salò. E l'articolo così continua: « In deroga a quanto precede, è ammesso il pagamento dei debiti derivanti da atti e contratti stipulati dalle autorità italiane per conto delle Forze germaniche anteriormente all'8 settembre 1943, nonché di quelli stipulati sotto l'imperio e il Governo della Repubblica sociale, dichiarati validi e rimasti convalidati in virtù del decreto-legge 5 ottobre 1947 e del decreto legislativo 12 ottobre 1947 ». Mi sembra che questa deroga alla disposizione precedente sia giusta e perciò io penso che il disegno di legge possa essere approvato.

RUGGERI. Le osservazioni fatte nell'altra seduta da parte nostra sono state ampiamente chiarite dall'onorevole Braccesi; perciò anche noi siamo favorevoli a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e all'approvazione degli articoli:

Art. 1.

Le disposizioni previste dall'articolo unico del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 656, per la presentazione alle Amministrazioni competenti delle istanze afferenti al pagamento dei debiti scaduti si applicano anche per il periodo dall'11 dicembre 1948 al 31 dicembre 1949.

Non sono tenuti a presentare le istanze coloro che abbiano già chiesto alle Amministrazioni competenti la liquidazione dei loro crediti.

(*E approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*E approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, istitutivo del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra** » (N. 516-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, istitutivo del Commissariato per la sistemazione dei contratti di guerra ». Questo disegno di legge, che noi approvammo in sede deliberante nella seduta del 19 luglio 1949, è stato modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 27 settembre 1949 ed è perciò tornato al nostro esame. Prego il relatore, senatore Braccesi, di riferire su queste modifiche.

BRACCESI, *relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta di questa Commissione che ebbe luogo il 19 luglio u. s., dopo brevi chiarimenti del Presidente, venne approvato senza discussione il disegno di legge in oggetto. Tale disegno di legge ci viene ora ripresentato, avendovi la Commissione apportato lievi modifiche agli articoli 2, 4, e 5. All'articolo 2, nel testo originario, si stabiliva che alla Segreteria del Comitato potevano essere chiamati a prestare servizio anche impiegati di ruolo dipendenti da altre amministrazioni dello Stato e non solo da quelle del Tesoro e della Difesa, come previsto nell'articolo 3 del decreto legislativo 25 marzo 1948. La Camera dei deputati ha ritenuto di dover fare una specificazione per il personale d'ordine e subalterno, aggiungendo: « e per quanto si riferisce al personale d'ordine e subalterno, anche personale non di ruolo appartenente ad Amministrazioni statali ».

All'articolo 4, che stabiliva in modo definitivo l'organo giuridicamente competente alla liquidazione dei contratti di noleggio e di gestione di navi connessi a cause di guerra e che escludeva in ogni caso e qualsiasi fosse l'Amministrazione liquidatrice la possibilità di una liquidazione per mancato utile e di ogni altra pretesa fondata sul ritardo nella liquidazione, la Camera dei deputati ha voluto dare un'ulteriore conferma delle precedenti disposizioni, per evitare ogni possibilità che sotto altre forme venissero corrisposte delle somme a tale titolo, aggiungendo il seguente comma: « Nulla è innovato alle norme regolanti la materia della revisione dei prezzi, che non rientra pertanto nella competenza del Commissario liquidatore ».

All'articolo 5, che introduceva una norma intesa ad esentare dall'imposta di registro i contratti stipulati in base alle norme del decreto legislativo 31 giugno 1940, n. 856, di competenza del Commissariato, anche se fosse scaduto il termine utile per la registrazione, da parte della Camera si è voluto dare una più perfetta formulazione con un preciso richiamo all'articolo 20 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, che concedeva l'esenzione suddetta.

Poichè queste modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge, anche se

non sono sostanziali, perfezionano la formulazione della legge, penso che possano essere approvate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla discussione e approvazione degli articoli modificati, nel nuovo testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

A far parte dell'ufficio di Segreteria, indicato nell'articolo 3 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, il Ministro per il tesoro può chiamare anche impiegati di ruolo dipendenti da Amministrazioni dello Stato diverse da quelle ivi specificate e, per quanto si riferisce al personale d'ordine e subalterno, anche personale non di ruolo appartenente ad Amministrazioni statali.

(È approvato).

Art. 4.

Nella denominazione «contratti di guerra» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono compresi i contratti di noleggio e di gestione di navi preordinati alla preparazione ed alla condotta della guerra.

La liquidazione dei rapporti derivanti da contratti di noleggio e di gestione di navi, che non rivestano carattere di contratti di guerra, è di competenza delle Amministrazioni statali interessate. È in ogni caso esclusa la liquidazione di mancato utile e di ogni altra pretesa fondata sul ritardo nella liquidazione.

Nulla è innovato alle norme regolanti la materia della revisione dei prezzi, che non rientra pertanto nella competenza del commissario liquidatore.

(È approvato).

Art. 5.

All'articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, è aggiunto il seguente comma:

« I contratti stipulati in base alle norme di cui al regio decreto-legge 21 giugno 1940, numero 856 e non registrati, dei quali occorra far produzione davanti al Commissariato, pos-

sono essere ancora registrati con la esenzione di cui all'articolo 20 del decreto medesimo ».

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio all'Assemblea del disegno di legge: « Estensione, nei confronti dei salariati statali, della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 » (N. 570).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione, nei confronti dei salariati statali, della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ».

Questo disegno di legge fu già preso in esame da questa Commissione e fu rinviato essendo state fatte varie obiezioni circa la sua opportunità. In sostanza, in base all'articolo 10 del suddetto decreto, se un impiegato è riassunto in servizio percepisce soltanto la differenza tra la pensione di cui gode e lo stipendio che dovrebbe avere se non fosse in pensione, oltre, naturalmente, la pensione. In realtà, cioè, percepisce il solo stipendio. Invece per i salariati si cumula il trattamento di pensione con il trattamento intero dipendente dal rapporto di lavoro. Ora, con questo provvedimento si propone che la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, portante limitazioni alla retribuzione spettante ai pensionati che assumono un impiego non di ruolo presso una amministrazione statale, sia estesa anche ai salariati.

RUGGERI. Vorrei osservare che nella scorsa seduta non furono mosse solo delle obiezioni, ma fu dichiarata da parte nostra l'ostilità (che manteniamo) contro questo disegno di legge. Infatti, dato che la pensione dei salariati si aggira sul 70-75 per cento della loro retribuzione, lo Stato verrebbe ad utilizzare

della mano d'opera con una mercede che in sostanza sarebbe pari al 25-30 per cento di quella effettiva. Lo scopo di questo disegno di legge francamente non può essere rinvenuto, se non appunto nella mentalità di arrivare ad ogni costo al pareggio di bilancio. Ma ora c'è da domandarsi: questi salariati in pensione sono riassunti in servizio perchè l'Amministrazione ne ha assoluta necessità? È in caso affermativo, perchè l'Amministrazione non assume personale nuovo, venendo incontro anche in parte al problema della disoccupazione?

Noi, perciò, non soltanto siamo ostili a questo disegno di legge, ma anche a quello relativo alla limitazione dello stipendio agli impiegati in pensione, riassunti in servizio.

Confermiamo quindi la nostra contrarietà al disegno di legge e preghiamo la Commissione di volerlo respingere, perchè, oltre tutto, è da considerarsi anche incostituzionale.

ZANARDI. Ma sono i salariati stessi che insistono per restare nelle Amministrazioni.

RUGGERI. Ciò che deve valere è soprattutto il principio che ad ogni lavoro deve corrispondere la sua giusta retribuzione.

ZOTTA. Non vedo un motivo sufficiente per distinguere la categoria dei salariati da quella degli impiegati dello Stato. Tutti sono nelle medesime condizioni. Ora, se il principio della limitazione della retribuzione è stato accolto per gli impiegati, non capisco perchè questa ostilità sorga solo in occasione di una giusta e doverosa estensione ai salariati, che si ispira ad un principio di vera giustizia.

Per comprendere le ragioni che hanno determinato il primo provvedimento, ritengo opportuno ricordare quale è il concetto del trattamento di quiescenza. Il concetto base è quello di assicurare all'individuo, il quale dopo un determinato numero di anni di servizio viene collocato in pensione, un trattamento economico che gli consenta di vivere. Ma se egli continua a percepire lo stipendio, viene a mancare il presupposto essenziale per la corresponsione del trattamento di quiescenza; altrimenti egli verrebbe a cumulare due trattamenti economici, uno in relazione alla prestazione di lavoro, un altro in relazione al trattamento di quiescenza. Si addiverrebbe così ad un trattamento preferenziale che mancherebbe completamente di base.

Piuttosto la questione è un'altra: è il trattamento di quiescenza che è inadeguato e questo spiega anche il perchè della insistenza dei salariati a voler rimanere in servizio. Diceva bene poco fa il collega Zanardi, che non è l'Amministrazione che li chiama, ma sono loro che insistono per essere riassunti o per rimanere in servizio. Ora, se motivi di ordine umanitario spingono a venire incontro a questa categoria, facciamo che questi motivi siano incanalati verso un altro ordine di idee che è quello giusto e sano, cioè si cerchi di assicurare a questi lavoratori un trattamento di pensione tale che consenta loro di vivere in maniera decorosa dopo che essi hanno lasciato il servizio, tenuto doverosamente per tutta una esistenza di lavoro.

FORTUNATI. Io dovrei fare delle riserve anche di carattere giuridico su quanto ha detto il collega Zotta. Poichè i lavoratori, sia salariati che impiegati, sono assoggettati ad una ritenuta particolare per il trattamento di quiescenza, in fondo la pensione, da questo punto di vista, non è che il consolidamento di tale ritenuta. Sotto questo punto di vista il problema dovrebbe riguardare non soltanto l'impiegato e il salariato dello Stato, ma anche quelli delle aziende private. Nella realtà economica assistiamo praticamente allora a questo stato di fatto, per cui un pensionato dell'Amministrazione pubblica, assunto in una azienda privata, viene retribuito non in funzione della pensione che egli riceve dall'Amministrazione pubblica, ma in funzione del lavoro che presta. Se invece viene riassunto in servizio da una Amministrazione statale percepisce un quarto della retribuzione. Il problema va quindi posto in questi precisi termini. Quando un lavoratore è posto in pensione, sia con pensione privata, sia con pensione pubblica, non gli si regala niente; non gli si dà altro che il corrispettivo economico di un diritto acquisito. Quando questo lavoratore è riassunto da una Amministrazione pubblica o da una privata, quale è la sua posizione? È, o non è, un lavoratore tra altri lavoratori? Questa è la domanda che è anche un problema i cui riflessi e la cui portata sono notevoli, perchè evidentemente quello che avviene nel campo del diritto pubblico, domani potrebbe avvenire nell'ambito del diritto privato. Rivediamo

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

35ª RIUNIONE (19 ottobre 1949)

pure i trattamenti di quiescenza, se sono inadeguati, ma non possiamo entrare in un ordine di idee per cui, in un certo momento, se si ammette la necessità che un salariato statale rimanga al suo posto di lavoro, non gli si dia il trattamento che potrebbe avere prestando la sua opera presso un'azienda privata. Il problema è non di estendere ai salariati le disposizioni dell'articolo 10 del decreto 21 novembre 1945, ma di rivedere anche la norma che riguarda gli impiegati, in relazione anche alla attuale situazione di disoccupazione che è molto grave. Di fronte al minimo volume delle offerte di lavoro, che non può far fronte al massimo volume delle domande, praticamente con questo provvedimento si va ad aggravare la sfasatura già esistente sul mercato del lavoro, perchè tutte le Amministrazioni pubbliche per motivi di economia o di ordine umanitario possono essere stimolate a mantenere in servizio i salariati che hanno raggiunto i prescritti limiti di età, aggravando così la situazione generale.

ZOTTA. Il collega Fortunati da economista ed anche da giurista acuto (perchè per essere giurista basta avere molto buon senso) ha fatto una osservazione alla quale è doveroso rispondere, altrimenti la questione rimarrebbe in piedi.

Secondo il senatore Fortunati, tra il datore di lavoro e il lavoratore si stipula un negozio giuridico, per cui il lavoratore versa ai fini previdenziali una quota dei suoi emolumenti; alla risoluzione del rapporto giuridico, egli ha diritto a ricevere il coacervo delle quote versate. Se poi è riassunto in servizio, ha diritto alla mercede per l'ulteriore lavoro, che viene a prestare. Questo concetto è esattissimo nel campo del diritto privato, ma se noi questo concetto privatistico volessimo portarlo nel campo del diritto pubblico, si verrebbe a falsare completamente la base dell'istituto del trattamento di quiescenza che vige nel nostro ordinamento giuridico, dove non vi è un tipo di assicurazione a sistema americano.

Il diritto a pensione, così come è congegnato nel nostro ordinamento giuridico, si basa su questa impostazione: lo Stato trattiene una quota sullo stipendio, ma questa quota non va a formare un coacervo, non esiste un fondo pensione; quando l'individuo è collocato a ri-

posò, lo Stato non ha da compiere operazioni contabili per vedere ciò che ha fruttato questa somma accantonata e in base ad essa corrispondere un determinato trattamento. No, lo Stato nel nostro diritto pubblico (questo è notissimo, e si trova scritto in tutti i trattati elementari di diritto amministrativo) usa trattenere una somma a titolo di parziale contributo di ciò che dovrà essere domani il trattamento di pensione. È risaputo infatti che la somma che lo Stato trattiene mensilmente è inferiore nel suo complesso a quella che esso effettivamente corrisponde a titolo di liquidazione o di pensione. Non si ha quindi una restituzione — sotto forma di coacervo — di somme che siano state versate. Alcuno, domandandosi la natura di questo trattamento di quiescenza, ha suggerito trattarsi di uno stipendio differito nel tempo, ma nessuno ha mai pensato che esso sia la restituzione di ciò che è stato versato. Quindi bisogna tenere ben distinta la posizione pubblicistica del rapporto di impiego dalla posizione privatistica del rapporto di lavoro. Soltanto allora ci si può intendere su questo campo. La pensione si presenta dunque come un termine che è stato posto all'attività di lavoro. Quando questa attività di lavoro non viene ulteriormente spiegata, al fine di consentire all'impiegato di non essere lasciato sul lastrico senza una risorsa, allora soltanto si dà questo corrispettivo, ma non prima di allora e non insieme con lo stipendio, altrimenti verrebbe meno ogni sano criterio di giustizia.

RICCI FEDERICO. Praticamente, ove la tesi dell'onorevole Fortunati fosse accolta, servirebbe a questo: che mentre da un lato lo Stato facilita l'andata in pensione dei suoi dipendenti, dando loro magari un premio in denaro o in anni di servizio, dall'altro lato i dipendenti che riescono a farsi riassumere in servizio, alle volte giovandosi di particolari amicizie con i superiori, verrebbero a percepire l'80 per cento della retribuzione come pensione, oltre lo stipendio intero, vale a dire il 180 per cento della effettiva retribuzione. Questo non mi trova certamente consenziente. Ora, due sono le strade: o si estende anche ai salariati la norma che già vige per gli impiegati, ovvero si vieta la riassunzione dei dipendenti nelle Amministrazioni statali. Ma riassumerli

e dar loro, come vorrebbe l'onorevole Fortunati, lo stipendio intero è un'enormità che non posso ammettere.

Per questo dichiaro di votare a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori a non prolungare eccessivamente la polemica, tenendo anche presente, per quanto possibile, la norma regolamentare che vieta di prendere anche in assemblea plenaria la parola due volte sullo stesso argomento. La Commissione si è resa conto dei vari punti di vista e non credo sia necessario dilungarsi oltre.

RUGGERI. Io faccio presente che, secondo me, esiste già questa ingiustizia nei confronti degli impiegati. Noi ci riserviamo di fare un'azione atta ad eliminarla. Quello che ha detto l'onorevole Ricci è materia, vorrei dire, opinabile, perchè qui si fa sempre il conto di quello che guadagnano gli operai e gli impiegati, ma io faccio il ragionamento contrario e guardo a quello che viene a guadagnare indebitamente l'Amministrazione pubblica assumendo operai e impiegati con la retribuzione fissata dall'articolo 10 del decreto del 21 novembre 1945. Inoltre in Italia abbiamo purtroppo una infinità di personale in pensione, non solo dello Stato, ma anche di altri Enti, che versano in uno stato disagiato. Se affermiamo un principio di carattere generale che il dipendente in quiescenza, ove assunto di nuovo, riceve lo stipendio meno la pensione, si andrà ad aggravare enormemente il mercato del lavoro con il risultato evidente di aumentare la disoccupazione. Guardiamo al problema economico in generale perchè, una volta impostato il principio per lo Stato, è presumibile che sarà seguito da tutte le aziende private e da tutti gli enti pubblici. Figuriamoci allora che cosa succederà sul mercato! Succederà che milioni di operai e di impiegati metteranno sul mercato la loro opera che costerà il 60, 70, 80 per cento in meno di quello che dovrebbe essere pagata.

Poichè la questione è grave, proporrei che questo disegno di legge fosse rimesso all'esame dell'Assemblea.

SANNA RANDACCIO. L'ultima osservazione che potrebbe indurre a portare in Assemblea la questione è quella fatta dall'onorevole Ruggeri cioè che si potrebbe aggravare

la situazione del mercato del lavoro, perchè approvando questa disposizione di legge, aumenterebbe la quantità di persone trattenute o riassunte in servizio. Mi pare però che mentre con le disposizioni attuali oggi i salariati trattenuti in servizio hanno lo stipendio e la pensione, se si approva questo provvedimento, essi verrebbero a percepire solo la differenza e quindi sarebbero assai meno portati a rimanere nell'Amministrazione. Diverso sarebbe se dovessimo discutere la questione se possano, o meno, essere trattenuti in servizio i salariati. Mi pare, in definitiva, che questo provvedimento non aggravi la posizione attuale, come dice l'onorevole Ruggeri, ma anzi la migliori perchè diminuendo il trattamento dei salariati riassunti, essi saranno meno portati a rimanere in servizio.

PRESIDENTE. È inutile procedere nella discussione se vi è un numero di componenti della Commissione sufficiente, a norma del Regolamento, per richiedere che il disegno di legge sia rinviato all'esame dell'Assemblea.

RICCI FEDERICO. Secondo me il disegno di legge è di tale importanza che è bene che su di esso si pronunci l'Assemblea. Io quindi sono favorevole, benchè per altre ragioni, al suo rinvio all'esame dell'Assemblea.

ZANARDI. Anche io sono d'accordo sul rinvio della discussione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Poichè anche altri senatori hanno chiesto il rinvio all'Assemblea, questo disegno di legge figurerà in sede referente ad una delle prossime riunioni.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per il sorteggio e la riunione delle obbligazioni del prestito redimibile cinque per cento emesso in forza del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151 » (N. 646) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme per il sorteggio e la riunione delle obbligazioni del prestito redimibile cinque per cento emesso in forza del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 151 ».

Con regio decreto-legge 5 ottobre 1936 fu emesso un prestito redimibile del cinque per cento, il cui ammortamento doveva aver luogo con estrazione per serie. Poichè alcune serie non sono state interamente collocate, non si potrebbe per queste procedere all'estrazione. Con gli articoli 1 e 2 di questo disegno di legge si autorizza il sorteggio, ai fini dell'ammortamento, anche per le serie non interamente collocate, a decorrere dall'anno 1950, di seguito a quelli relativi alle serie emesse e interamente collocate.

L'articolo 3 facilita le operazioni di riunione dei titoli di taglio da 100 e 500 lire, essendo evidentemente nell'interesse dell'Amministrazione che i titoli vengano quanto più è possibile concentrati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo senz'altro all'esame ed all'approvazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'amministrazione del Debito pubblico è autorizzata a procedere ai sorteggi, ai fini dell'ammortamento, delle obbligazioni del prestito redimibile 5 per cento, emesso in forza del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, anche per le serie non interamente collocate e pur se non ancora chiusa la sottoscrizione, con la osservanza del procedimento indicato nell'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

(È approvato).

Art. 2.

I sorteggi di cui al precedente articolo 1 dovranno aver luogo a partire dall'anno 1950, di seguito a quelli relativi alle serie emesse e interamente collocate.

(È approvato).

Art. 3.

Alle operazioni di riunione dei titoli al portatore del prestito redimibile di cui al precedente articolo 1, dei tagli da lire 100 e lire 500,

richieste all'Amministrazione del Debito pubblico con domande presentate posteriormente alla data del 3 ottobre 1948 e fino al 31 marzo 1950, sono applicabili le agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrisondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre gennaio-giugno 1949** » (N. 647) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza da corrisondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre gennaio-giugno 1949 ».

Con questo disegno di legge non si fa che confermare l'indennità di contingenza a favore degli invalidi di guerra di prima categoria sulla base del costo della alimentazione per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

Non credo che vi sia difficoltà per l'approvazione di questo disegno di legge.

RUGGERI. Io desidererei che questi benefici fossero estesi anche al secondo semestre del 1949.

PRESIDENTE. La determinazione viene fatta, regolarmente, per un periodo di sei mesi per gli invalidi di guerra; per gli statali viene fatta di tre mesi in tre mesi. Se la Commissione lo ritiene opportuno la determinazione dell'importo dell'indennità di contingenza potrebbe essere estesa a tutto il 1949, sostituendo nell'articolo unico alle parole « un periodo di sei mesi » le altre « l'anno 1949 ».

FORTUNATI. Io non sono d'accordo su questo meccanismo, ma non sono contrario alla approvazione del disegno di legge.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

35ª RIUNIONE (19 ottobre 1949)

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di emendamento.

(È approvata).

Metto allora ai voti l'articolo unico nel testo emendato:

Articolo unico.

L'importo della indennità di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 1949 e per l'anno 1949, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Cessazione dell'efficacia, a decorrere dal 31 dicembre 1949, dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32 » (N. 637) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Cessazione dell'efficacia a decorrere dal 31 dicembre 1949,

dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32 ».

RUGGERI. A me sembra che questo disegno di legge sia da respingere poichè si tratta di abrogare, a decorrere dal 31 dicembre 1949, la disposizione dell'articolo 2 del decreto legislativo 1° febbraio 1945, n. 32, concernente la concessione di un premio per il recupero di cose mobili di pertinenza dello Stato.

Io sarei del parere di lasciare ancora in vigore questa disposizione, in quanto non mi sembra giusto che chi fa recuperare allo Stato un bene mobile dopo il 31 dicembre non abbia diritto ad alcun premio.

VALMARANA. E allora bisognerebbe lasciare in vigore tutte le leggi correlative per tenere gli appositi uffici in funzione.

PRESIDENTE. Io sarei del parere di rinviare la discussione e di chiedere — per esaminarli nella prossima riunione — la relazione con cui è stato presentato il disegno di legge ed il testo della discussione, in sede di Commissione finanze e tesoro, alla Camera dei deputati. Prima di respingere un provvedimento già approvato dalla Camera, il che naturalmente rivestirebbe un carattere di particolare gravità, ritengo che si debba procedere con la maggiore prudenza possibile.

(Così resta stabilito).

La riunione termina alle ore 10,30.